



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 30 del 24/04/2025

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 18:49, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Assente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Assente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Marcello Nicola	Assente			

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Webex", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Di Campi, Di Natale, Marchioni, Ramberti e Zoccarato collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025. Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 33 del 01/04/2025, presentata dalla Giunta al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto congiuntamente al punto 6 inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, Deliberazione n. 29 del 24/04/2025 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025", alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e la discussione svolta.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025. Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto "Milleproroghe"),

convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022, che recita: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (cd. decreto “Aiuti”), in base al quale, ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527 e ss, della Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni riguardanti la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che li compongono, e trova applicazione per le annualità 2022-2023-2024-2025;
- la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determina ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica

utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria (da € 2.500 a € 155 milioni), stabiliti dalla legge 481/95";
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. Gestore: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano economico finanziario, nonché definisce i parametri/coefficienti di sua competenza (ad es. fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), elabora il Piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;
3. ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione di ARERA n. 363/2021, in base al quale *“In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2”*;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 4 del 08.04.2024 con cui il Consiglio Locale di Rimini ha espresso parere in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico- Finanziario per gli anni 2024-2025 per il bacino tariffario ricadente nel bacino gestionale servito da Hera S.p.A.;

RILEVATO, infine, che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 29 del 09.04.2024, ha approvato il PEF 2022-2025 come risultante dall'aggiornamento infra-periodo, per il biennio 2024-2025, qui allegato, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), disponendo di procedere all'invio del medesimo ad ARERA, tramite il portale extranet da essa appositamente costituito, secondo le modalità previste dall'articolo 1.2 della determina ARERA n.1/DTAC/2023;

ESAMINATO il citato PEF 2022-2025 revisionato per gli anni 2024 e 2025 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l'anno 2025 un valore complessivo di € 48.000.670,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 25.09.2014 e successive modificazioni ed

integrazioni ed in particolare l'art. 8, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate tenendo conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dell'art. 1, commi 651 e 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei provvedimenti di ARERA;

- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

VISTO il comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 di ARERA, in base al quale, al totale dei costi del PEF, possono essere sottratte le seguenti entrate, quando disponibili:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2025 e che, nel rispetto del richiamato comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, si prevede di applicare le seguenti detrazioni per un totale di € 1.110.611,60:

- € 185.095,60 a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2024;
- € 925.516,10 da entrate da recupero evasione disponibili come avanzo vincolato TARI;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

OSSERVATO che, tenendo conto dell'ammontare complessivo inserito nella bollettazione TARI del 2024 riguardo alle suddette componenti perequative ed accertato al capitolo 490, denominato "T.A.R.I.", attualmente è possibile ipotizzare per il 2025 un importo di € 140.000,00;

DATO ATTO che le entrate tariffarie per l'anno 2025, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 46.590.058,30, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ciò comporta una variazione media, rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente, del 3,85%:

valore complessivo PEF 2025	48.000.670,00 +
contributo del MIUR	185.095,60 -
entrate da recupero evasione	925.516,10 -
TARI immobili comunali	300.000,00 =
entrate tariffarie 2025	46.590.058,30

RITENUTO, quindi, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di determinare per l'anno 2025 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che, in base all'art. 21 del suddetto Regolamento, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%, con facoltà per il soggetto passivo di chiedere il pagamento della tariffa annuale;

DATO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo semplificato, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 e, in particolare, utilizzando i dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. 93 del 19.12.2024 che ha approvato la Nota Di Aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (N.A.D.U.P. 2025-2027);
- la Delibera di C.C. n. 94 del 19.12.2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e la relativa assegnazione di obiettivi e risorse finanziarie di entrata e di spesa ai vari centri di responsabilità sulla base dell'articolazione della struttura organizzativa approvata con deliberazione di Giunta n. 503 del 22/12/2023. Assegnazione Risorse Finanziarie, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 52 e Centro di Costo n. 0077;
- la delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2025 di approvazione del PIAO per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

PRESO ATTO che, conseguentemente la previsione del capitolo 490 del bilancio 2025 pari ad € 47.842.080,64 deve essere ridotta ad € 47.030.058,30 (comprensivo dell'importo di € 300.000,00 relativo alla TARI immobili comunali, finanziato con correlato capitolo di spesa del bilancio e di € 140.000,00 relativamente alle citate componenti perequativa UR1 – UR2), si rende necessaria una specifica variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, come successivamente dettagliato, e riportato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 28 del 24.04.2025 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 161.403.109,70 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	85.885.097,34
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	

Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	13.552.924,47
Altri accantonamenti	7.521.514,17
Totale parte accantonata (B)	106.959.535,98
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.218.164,69
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.353.581,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	44.778,09
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.635.854,94
Altri vincoli	15.143.204,75
Totale parte vincolata (C)	32.395.583,51
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	968.835,26
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	21.079.154,95
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

VISTO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo vincolato TARI (Altri vincoli) pari ad € 10.798.564,62;

DATO ATTO che attraverso la presente variazione si intende applicare una quota del suddetto avanzo vincolato TARI in misura pari ad € 925.516,10 per finanziare le sopra citate detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2025-2027 le conseguenti modifiche, come successivamente dettagliato, e riportato nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto è possibile procedere all'applicazione dell'avanzo disponibile, accantonato e destinato;

CONSIDERATO che le richieste di variazione al bilancio di previsione 2025-2027 sopra anticipate possono essere complessivamente così dettagliate e riassunte:

E/U Cap. Art.	Descrizione	ANNO	ANNO	ANNO
---------------	-------------	------	------	------

			2025	2026	2027
		AVANZO D AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
E	1	27 DA ALTRI VINCOLI - APPLICATO PARTE	925.516,10	0,00	0,00
		CORRENTE - TARI			
E	490	0 T.A.R.I.	-812.022,34	0,00	0,00
E	850	0 CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU	26.506,24	26.506,24	26.506,24
		SCUOLE STATALI			
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA			140.000,00	26.506,24	26.506,24
U	4970	0 RIMBORSI TARES TARI CENTRO AMBIENTE E	66.200,68	0,00	0,00
		COMPOSTAGGIO			
U	14940	0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-925.516,10	0,00	0,00
U	14945	0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO	925.516,10	0,00	0,00
		VINCOLATO TARI)			
U	31120	0 COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - UR1a E	140.000,00	0,00	0,00
		UR2a - DELIBERA ARERA 386/2023			
U	35800	0 GESTIONE AMMINISTRATIVA E	98.134,79	66.165,31	35.047,29
		RISCOSSIONE TARI			
U	35820	0 FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - PEF	-77.575,03	19.136,83	19.136,83
U	35825	0 FCDE RECUPERO EVASIONE TARI	-106.345,44	-58.795,90	-27.677,88
U	35890	0 RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE	19.585,00	0,00	0,00
		INFRUTTUESE			
TOTALE VARIAZIONI SPESA			140.000,00	26.506,24	26.506,24

e che il pareggio complessivo di bilancio si assesta a:

TOTALE PAREGGIO DI BILANCIO	anno 2025	anno 2026	anno 2027
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	497.768.663,77	364.951.916,00	350.927.168,77
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	497.768.663,77	364.951.916,00	350.927.168,77

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO, altresì, che dalle variazioni oggetto del presente provvedimento, proposto dal Settore Risorse Tributarie emerge che sono rispettati gli equilibri come da allegato E) parte integrante del presente atto e verranno comunque costantemente monitorati in relazione all'andamento degli accertamenti e degli impegni programmati;

OSSERVATO che, riguardo alle scadenze di pagamento della TARI, l'art. 24, del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, al comma 4, stabilisce che *“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata”*;

RILEVATA l'entrata di vigore del Dpcm 21.01.2025 n. 24, intitolato *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13.03.2025, in tema di bonus

sociale rifiuti, previsto dall'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 124/2019, a favore di utenti domestici (il cui nucleo familiare ha un ISEE non superiore a € 9.530, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico), individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dal citato Dpcm 21.01.2025, il bonus, consistente in una riduzione del 25% della TARI, si applica dal 1° gennaio 2025, secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del suddetto Dpcm, unitamente alla quantificazione della componente perequativa da richiedere a tutte le utenze, domestiche e non, nonché all'individuazione dei relativi criteri e delle tempistiche di riversamento al CSEA;

PRESO ATTO, pertanto, che le tempistiche riguardanti l'applicazione del suddetto bonus sociale rifiuti non si allineano con le richiamate scadenze ordinarie di pagamento della TARI, rispetto alle quali sussiste anche l'obbligo per l'Ente, stabilito da ARERA con la richiamata Delibera n. 15/2022 (TQRIF), di emettere gli inviti al pagamento almeno 20 giorni solari antecedenti le medesime;

RITENUTO, quindi, necessario, rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione effettiva e la definizione delle modalità operative per l'applicazione di tale bonus sociale 2025, così come della rispettiva componente perequativa, in attesa delle disposizioni di ARERA, alla quale è riconosciuta anche la possibilità di prevederne l'introduzione con meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale (TEFA) al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, che, nel caso di Rimini, ha confermato al 5%;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha ribadito l'applicazione del suddetto TEFA;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione - per la parte inerente l'approvazione delle tariffe TARI 2025 - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile U.O. Programmazione, Bilancio e Fiscale ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione - per la parte inerente le variazioni di bilancio

e l'applicazione dell'avanzo vincolato TARI - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari, Dott. William Casanova (Settore Ragioneria Generale), in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 15.04.2025 dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che dal PEF - Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti - per il periodo 2022-2025 (elaborato secondo il MTR-2, di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021) aggiornato per gli anni 2024 e 2025, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), risulta per l'anno 2025 un valore complessivo di € 48.000.670,00;
- 2) **DI PRENDERE ATTO**, inoltre, che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2025 pari ad € 47.842.080,64 deve essere ridotta ad € 47.030.058,30 (sulla base del PEF dell'anno 2025 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, compreso l'importo di € 300.000,00 relativo alla TARI immobili comunali, finanziato con correlato capitolo di spesa del bilancio e di € 140.000,00 relativamente alle citate componenti perequativa UR1 – UR2), con specifica variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, così come dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;
- 3) **DI DARE**, inoltre, **ATTO** che le entrate tariffarie per l'anno 2025, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 46.590.058,30, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ciò comporta una variazione media, rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente, del 3,85%:

valore complessivo PEF 2025	48.000.670,00 +
contributo del MIUR	185.095,60 -
entrate da recupero evasione	925.516,10 -
TARI immobili comunali	300.000,00 =

- 4) **DI DETERMINARE** per l'anno 2025 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che le medesime non subiscono aumenti rispetto all'anno precedente;
- 5) **DI APPROVARE** le variazioni di bilancio specificatamente dettagliate nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le singole operazioni contabili;
- 6) **DI DARE ATTO** che le variazioni apportate con il presente provvedimento, comportano complessivamente per l'esercizio 2025 un aumento di entrate pari a € 140.000,00 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 140.000,00, nonché storno di spesa pari ad € 183.920,47, per l'esercizio 2026 un aumento di entrate pari a € 26.506,24 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 26.506,24 nonché storno di spese pari a € 39.659,07 e per l'esercizio 2027 un aumento di entrate pari a € 26.506,24 ed un contestuale aumento di spesa pari a € 26.506,24 nonché storno di spese pari a € 8.541,05;
- 7) **DI APPROVARE** l'applicazione di una quota parte dell'avanzo vincolato TARI, per un importo complessivo di € 925.516,10 per finanziare le sopra citate detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2025-2027 le conseguenti modifiche, come riportato nell'allegato D);
- 8) **DI DARE ATTO** che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (allegato E parte integrante);
- 9) **DI DARE ATTO**, altresì, che con prossima deliberazione di G.C., saranno assegnate le risorse conseguenti alle variazioni summenzionate ai responsabili dei Servizi e Centri di Costo interessati ai sensi dell'art. 169, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e verranno apportate le conseguenti variazioni di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis, lettera d);
- 10) **DI DARE**, inoltre, **ATTO** che:
 - con le tariffe di cui al precedente punto 4), insieme alle ulteriori risorse di cui al punto 3) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
 - la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e le componenti perequative UR1 e UR2, di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - rispetto alle scadenze di pagamento della TARI, l'art. 24, del vigente Regolamento per

l'applicazione della TARI, al comma 4, stabilisce che *“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata”*;

- risulta opportuno rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione effettiva e la definizione delle modalità operative per l'applicazione del bonus sociale rifiuti 2025, così come della rispettiva componente perequativa, in attesa delle disposizioni di ARERA, alla quale è riconosciuta anche la possibilità di prevederne l'introduzione con meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi;
- la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01.01.2025;
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

11) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.”

^^^^^^^*****^^^^^^^

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco

Contrari Nr.	7	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marchei, Murano Brunori, Renzi e Spina
Astenuti Nr.	1	Cons. Di Campi

Esce il Cons. Renzi. Presenti n. 26 (25 Consiglieri più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	5	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Marchei, Murano Brunori e Spina
Astenuti Nr.	2	Conss.: Di Campi e Lisi

La Consigliera Di Campi ha espresso il proprio voto per entrambe le votazioni nella chat della piattaforma non essendo riuscita a votare dalla piattaforma stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino